

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA, RICCI, DE VITO, IANNELLI, FRANZA e PREZIOSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1969

Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone dell'Irpinia e del Sannio colpite dal terremoto dell'agosto 1962

ONOREVOLI SENATORI. — Il 21 agosto 1962, ancora una volta nel corso dei tempi, un violento terremoto ha sconvolto l'assetto di un vasto territorio, comprendente 68 comuni del Sannio e dell'Irpinia, della superficie di ettari 191.914 e con una popolazione di abitanti 259.730.

L'originaria legge sulla ricostruzione 5 ottobre 1962, n. 1431, stabiliva la *natura* degli interventi e oltre lo stanziamento di lire 20 miliardi faceva esplicito rinvio agli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici degli esercizi dal 1963-64 al 1966-67 per lo stanziamento delle somme « occorrenti » all'attuazione della legge medesima.

Considerata la natura degli interventi e tenuto conto della statistica dei danni, gli stanziamenti disposti nell'arco di tempo dal 1962 al 1967 sono stati del tutto insufficienti.

Un'apposita Commissione parlamentare in seguito a visita nelle zone colpite ha effettuato a suo tempo la stima del fabbisogno di spesa.

Gli ulteriori stanziamenti previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 373, non sono adeguati all'effettiva entità degli interventi

obiettivamente necessari, di modo che allo stato attuale per la popolazione sinistrata non vi sono prospettive per l'eliminazione del grave stato di disagio alloggiativo conseguente alla calamità. L'opera di ricostruzione inoltre è soggetta ad altre remore di varia natura, che qui di seguito si evidenziano:

1) procedura lunga e complessa per la assegnazione delle aree edificabili nei piani di ricostruzione e di zona, assegnazione che costituisce la *condicio sine qua non* per la concessione del contributo per la ricostruzione;

2) mancanza di adeguata dotazione specifica di fondi per provvedere da parte della Cassa per il Mezzogiorno alle opere di infrastrutture nei piani di ricostruzione e di zona;

3) limitazioni nell'edificazione, previste dalla recente legge 6 agosto 1967, n. 765, che non consentono di effettuare la ricostruzione in numerosi casi, ponendo i sinistrati interessati in una situazione grave di disagio, peraltro conseguente a motivo di forza maggiore.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si evidenzia altresì la necessità di interventi di edilizia sovvenzionata a favore di sinistrati non proprietari, che si trovano in particolari situazioni alloggiative.

Inoltre, nell'ambito generale della ricostruzione, in relazione ad ovvi e consolidati criteri ispiratori degli interventi del pubblico potere in caso di eventi calamitosi, non è da sottovalutare il coefficiente del miglioramento tecnico e funzionale nel ripristino delle opere, congiuntamente al razionale riassetto del territorio ai fini della rinascita economica e sociale, *a supporto della ristrutturazione edilizia*.

I vari problemi connessi alla grave situazione di emergenza, che il terremoto del 1962 ha determinato, sono stati più volte evidenziati dalla popolazione, tramite i sin-

daci e gli organi di carattere politico o sindacale. In definitiva per la subentrata inadeguatezza dei mezzi finanziari e per altre obiettive remore, sono state deluse le legittime aspettative dei sinistrati, che non sono stati *tutti* posti nella *par condicio* in ordine alla ricostruzione, il che alimenta sempre più la sfiducia nel pubblico potere e determina seri motivi di inquietudine, con fondate preoccupazioni di insorgenti manifestazioni turbative dell'ordine pubblico.

Il presente provvedimento è pertanto motivato da obiettive ragioni di giustizia nei riguardi di una numerosa popolazione insistente in area depressa, la quale duramente colpita da una terribile calamità, confida nella perspicua e sollecita azione del legislatore.

DISEGNO DI LEGGE

EDILIZIA PRIVATA

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti disposti dalla legge 28 marzo 1968, n. 373, sono aumentati di lire 110 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nei seguenti esercizi:

1969	L. 15 miliardi
1970	» 15 »
1971	» 20 »
1972	» 20 »
1973	» 20 »
1974	» 20 »

Art. 2.

All'articolo 7 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« Gli impegni relativi alla concessione dei contributi di cui al comma precedente, a

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

richiesta dei sinistrati, possono essere assunti anche sui fondi degli esercizi successivi ».

Art. 3.

All'articolo 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora la concessione del contributo sia effettuata con impegno riferito a più esercizi, l'anticipazione è ripartita in misura proporzionale in rapporto al numero degli esercizi stessi ».

Art. 4.

La concessione dei contributi per la ricostruzione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni, sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di completamento dell'istruttoria da parte dell'ufficio del Genio civile per le singole domande.

OPERE DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 5.

Per gli interventi di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nei seguenti esercizi:

1970	L.	2 miliardi
1971	»	2 »
1972	»	2 »
1973	»	2 »
1974	»	2 »

PROBLEMI URBANISTICI

Art. 6.

La sezione urbanistica del Provveditorato alle opere pubbliche provvede alla elaborazione di piani zonali di coordinamento, sen-

tite le amministrazioni comunali interessate, al fine di armonizzare la pianificazione urbanistica in territori di comuni contermini, con particolare riguardo alle situazioni derivanti da trasferimenti totali o parziali di abitati.

Art. 7.

La spesa per la redazione degli elaborati relativi ad eventuali varianti ai piani urbanistici di cui agli articoli 20 e seguenti della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, adottate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è a carico del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Per l'attuazione della ricostruzione nel comprensorio dei Comuni colpiti dal terremoto del 1962 continuano ad avere validità le norme specifiche in materia urbanistica contenute nei Piani elaborati per effetto dell'articolo 20 e seguenti della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Nei Comuni colpiti dal terremoto medesimo non sono applicabili per la ricostruzione le subentrate norme relative alle limitazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 9.

All'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'assegnazione delle aree di cui sopra è effettuata dopo la occupazione temporanea di urgenza, nelle more del completamento della procedura di espropriazione e del passaggio di proprietà a favore degli aventi titolo.

Il relativo provvedimento del Sindaco costituisce titolo per il possesso e per la concessione del contributo per la ricostruzione.

Il provvedimento di assegnazione delle aree è revocato qualora nel termine di un anno dalla data della concessione del contributo i lavori di ricostruzione non siano stati iniziati ».

Art. 10.

Qualora nel Piano di ricostruzione, debitamente approvato, di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sia previsto il trasferimento totale o parziale dell'abitato, hanno titolo alla concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge predetta e successive modifiche, tutti i proprietari di unità immobiliari, indipendentemente dal danno; le necessarie opere di pubblico interesse sono costruite nel nuovo sito con i benefici di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

Art. 11.

Per completare gli interventi inerenti alle opere di pubblico interesse nei Piani di ricostruzione e nei Piani di zona di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nonchè per provvedere all'ammodernamento della viabilità intercomunale e interprovinciale del comprensorio dei Comuni colpiti dal terremoto, è disposto uno stanziamento straordinario di lire 20 miliardi a favore della Cassa per il Mezzogiorno, in aggiunta alle dotazioni di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, da ripartire in cinque esercizi, a cominciare dal 1970, nella misura di 4 miliardi per ogni esercizio.

Agli oneri relativi si provvede con autorizzazioni di spesa da iscrivere per ciascun esercizio negli appositi capitoli del bilancio del Ministero del tesoro.

INTERVENTI STRAORDINARI
DI EDILIZIA SOVVENZIONATA

Art. 12.

Ai fini della sistemazione abitativa dei sinistrati non proprietari e non aventi titolo all'assegnazione degli alloggi della GESCAL o per lavoratori agricoli, dimoranti in baracche o in case dichiarate inabitabili o in case ubicate in rioni o centri abi-

tati da trasferire in altro sito, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a disporre la costruzione di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, predisponendo un programma straordinario di interventi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

INTERVENTI NEL SETTORE DEI MONUMENTI

Art. 13.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in misura di lire 100 milioni per ogni esercizio per provvedere alla spesa per la salvaguardia del patrimonio storico e artistico, ricadente nei Comuni di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

I lavori di cui sopra sono considerati indifferibili e urgenti e sono eseguiti a cura delle Sovrintendenze ai monumenti.

INTERVENTI PER IL RIASSETTO ECONOMICO E PER LO SVILUPPO GLOBALE DEL COMPrensorio

Art. 14.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in apposite riunioni indette dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, con la partecipazione dei Sindaci dei Comuni interessati, dell'ingegnere capo del Genio civile, del capo dell'Ispettorato agrario provinciale, del Presidente della Camera di commercio, dei rappresentanti degli Enti a carattere economico e dei sindacati, saranno predisposti appositi programmi di sviluppo globale per i Comuni di ogni provincia colpiti dal terremoto.

L'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno promuoverà l'attuazione dei programmi di cui sopra mediante gli interventi dei nuclei di industrializzazione già costituiti e da trasformare in aree di

sviluppo industriale, degli Enti di sviluppo o di altri Organi operanti nel Mezzogiorno, nel settore dello sviluppo agricolo, industriale, artigianale, commerciale, turistico, nell'ambito delle leggi sul Mezzogiorno di cui al testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 15.

Le imprese che intendono riattare o installare nuovi impianti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, entro il 31 dicembre 1971, sono esenti per dieci anni, a decorrere dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito.

Alle imprese medesime sono accordate agevolazioni speciali dirette ad ottenere una maggiore fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo le disposizioni applicative dei competenti organi.

CRITERI PER L'ESECUZIONE
DELLE OPERE

Art. 16.

Nell'esecuzione delle opere di edilizia privata e di pubblico interesse, è ammesso il miglioramento funzionale delle opere stesse, con strutture e dimensioni diverse, per esigenze inerenti alla tecnica moderna e all'urbanistica.

INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI

Art. 17.

L'Ufficio provinciale tecnico erariale provvede entro il 30 dicembre di ogni anno alla stima della presunta imposta sui fabbricati per i quali è operante l'esenzione di cui all'articolo 11 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, e all'articolo 15 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

I bilanci dei Comuni nel cui territorio ricadono detti fabbricati sono integrati in tutto il periodo di esenzione, a carico del Ministero del tesoro, dell'importo corrispondente all'imposta e alla sovrimposta oggetto di esenzione, previa domanda dei Comuni stessi entro il 30 marzo di ogni anno.

Per l'organizzazione dei servizi amministrativi e dei servizi pubblici nei centri trasferiti, per l'organizzazione dei servizi dei Consorzi tra Comuni per interventi inerenti alla rinascita economica, nonché per interventi a favore dei sinistrati ricoverati in baracche o dimoranti in case dichiarate inabitabili, è concesso ai Comuni un contributo annuo per la durata di anni 25 nella misura dell'80 per cento della spesa, a carico del Ministero del tesoro, previa domanda documentata entro il 30 marzo di ogni anno.

Per gli interventi di cui ai precedenti commi la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero del tesoro, a cominciare dal 1970.

PERSONALE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 18.

Gli organici del personale del Provveditorato alle opere pubbliche e degli Uffici del Genio civile saranno integrati del contingente numerico necessario ad assicurare i servizi inerenti all'attuazione della ricostruzione.

Presso ogni ufficio del Genio civile sarà costituito uno speciale Ufficio urbanistico.

MEZZI FINANZIARI

Art. 19.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza del ricavo netto corrispondente all'onere annuo derivante dalla presente legge, secondo le norme vigenti.